



DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA

CAPITOLATO TECNICO

NOLEGGIO DI N. 2 PIATTAFORME DI SEQUENZIAMENTO GENICO DI NUOVA GENERAZIONE BASATA SU ANALISI DELLO SBILANCIAMENTO DEL PH E FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO – LABORATORIO DI CITOPATOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARE PREDITTIVA DEL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, VIA S. PANSINI n. 5 – NAPOLI

Art 1 - Oggetto dell'appalto

Art 2 - Disciplina dell'appalto

Art 3 - Durata della fornitura

Art 4 – Modalità e tempi di fornitura

Art 5 - Caratteristiche tecnico-qualitative dei reagenti per il laboratorio di citopatologia e patologia molecolare predittiva

Art 6 - Requisiti e specifiche dei prodotti

6.1 - Requisiti generali

6.2 - descrizione prodotti - equivalenza

6.3 - innovazione tecnologica

6.4 - confezionamento

6.5 - etichette dei prodotti

6.6 - sostituzione prodotti

6.7 - garanzie di produzione

6.8 - sospensione e/o revoca autorizzazione all'immissione in commercio

6.9 - aggiornamento tecnologico

Art 7 - Valutazione dei rischi da interferenze

Art 8 - Corrispettivo della fornitura

Art 9 - Indisponibilità temporanea dei prodotti

Art 10 - Controlli quali-quantitativi

Art 11 - Garanzia dei prodotti

Art 12 - Penali

Art 13 - Garanzia definitiva

Art 14 - Responsabile del procedimento

Art 15 – Fatturazione e pagamenti

Art 16 - Risoluzione

Art 17 - Recesso

Art 18 - Divieto cessione del contratto e cessione dei crediti

Art 19 - Elezione di domicilio

Art 20 - Foro competente

Art 21 - Spese contrattuali



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto **"noleggio di n. 2 piattaforme di sequenziamento genico di nuova generazione basata su analisi dello sbilanciamento del PH e fornitura del relativo materiale di consumo"** – Laboratorio di Citopatologia e Patologia Molecolare Predittiva del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, via S.Pansini n. 5 – Napoli le cui caratteristiche tecniche qualitative sono dettagliatamente riportate nel documento denominato **"Elenco della Fornitura"** dove è indicato il quantitativo presunto annuo e le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti.

La spesa per la fornitura in oggetto trova copertura sul progetto "Nuovi Marcatori Molecolari nella Diagnostica Citologica Preoperatoria del Nodulo Tiroideo - TIRNET" - Contributo anno 2025.

Le piattaforme ed il materiale di consumo oggetto del presente capitolato dovranno avere le caratteristiche identiche, simili o equivalenti a quelle riportate nell'allegato elenco della fornitura (all. 1) e dovranno comunque realizzare la finalità di effettuare indagini molecolari per la valutazione di biomarcatori con valore predittivo di risposta al trattamento per neoplasie solide in stato avanzato.

La fornitura è comprensiva del carico, del trasporto, dello scarico, dei servizi di facchinaggio e di quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

La fornitura *de qua* oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata presso il Laboratorio di Citopatologia e Patologia Molecolare Predittiva del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ubicata al quarto piano dell'Edificio 20 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, via S. Pansini n. 5 – Napoli.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

Dipartimento– Dipartimento di Sanità Pubblica

Laboratorio - Laboratorio di Citopatologia e Patologia Molecolare Predittiva

Ditta: si intende la Ditta risultata aggiudicataria della fornitura.

ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato:

- dalle disposizioni del presente Capitolato Tecnico;
- dal Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D.Lgs. n. 36/2023;
- dalle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- dalle disposizioni del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- dal vigente Codice di comportamento di Ateneo;
- delle disposizioni contenute nel Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 29.12.2009;
- dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania";
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART 3 DURATA DELLA FORNITURA

Il noleggio decorrerà dalla consegna della singola piattaforma e fino al 30.11.2025.



La fornitura dei singoli materiali di consumo potrà essere effettuata fino al 30.11.2025.

ART.4 MODALITA' E TEMPI DI FORNITURA

Il noleggio delle piattaforme e la fornitura del relativo materiale di consumo, oggetto della presente fornitura, dovranno essere somministrati in esatta conformità ai vari ordinativi formali (**buono d'ordine**), con precisione e tempestività assolute.

Il Dipartimento comunicherà di volta in volta, prima della consegna, tipo e quantità dei prodotti che intende ricevere.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile.

Pertanto, la Ditta è tenuta a consegnare le piattaforme ed il materiale ordinati, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

In deroga all'art. 1510 comma 2 del C.C. (..secondo cui salvo patto o uso contrario, il venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere..) le consegne si intendono eseguite a rischio della Ditta e con assunzione delle spese a suo carico (in porto franco), scarico a terra della merce compreso, e dovranno essere effettuate:

- **per le piattaforme, in tempo utile per consentire il loro utilizzo dal 02.05.2025;**
- **per il materiale di consumo, entro 15 giorni dalla ricezione del buono d'ordine, concordando con il Responsabile Unico del Progetto l'orario della consegna, secondo le quantità e qualità richieste con il buono medesimo;**

presso i locali del Laboratorio, situati al IV piano dell'edificio 20 – Via Pansini, 5 – Napoli.

La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto senza oneri aggiuntivi per il Dipartimento. In caso di ritardi nelle consegne che comportino almeno tre contestazioni formali, il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il contratto "*ipso facto et jure*", con la conseguente attivazione delle proprie garanzie tra le quali l'incameramento dell'eventuale deposito cauzionale.

Si specifica che il noleggio ed il materiale verranno ordinati in modo frazionato durante il periodo di fornitura e dovrà comunque esserne garantita la continuità.

La merce dovrà essere accompagnata dal documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati:

- luogo di consegna della merce;
- data e numero di riferimento dell'ordine.
- tutte le notizie previste dalle norme vigenti

Costituiscono motivi dello spostamento dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione.

In caso di temporanea carenza dei prodotti aggiudicati per cause di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente a mezzo PEC: dip.sanitapubblica@pec.unina.it la mancata disponibilità del prodotto, indicandone:

- numero d'ordine emesso dal Dipartimento;
- descrizione del dispositivo
- periodo previsto di indisponibilità;
- causa dell'indisponibilità.

La Ditta dovrà, inoltre, concordare preventivamente con il Laboratorio l'eventuale prodotto sostitutivo.



ART.5 CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE DEI REAGENTI PER IL LABORATORIO DI CITOPATOLOGIA E PATOLOGIA MOLECOLARE PREDITTIVA

Il materiale di consumo offerto dovrà corrispondere a quanto di seguito precisato in termini di composizione e formulazione.

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

In particolare, dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- essere conformi a quanto indicato nel Capitolato Tecnico.

In generale, i prodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- se non diversamente specificato o richiesto da condizioni di stabilità, i prodotti di consumo dovranno essere di recente produzione e il periodo di validità degli stessi non può essere inferiore ai 2/3 di quella stabilita per ciascun tipo di materiale soggetto a scadenza, al momento della consegna. Si potrà derogare dal termine perentorio in casi urgenti, in questa ipotesi, l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare che, se al momento della scadenza, il prodotto non fosse utilizzato, l'impresa stessa provvederà alla sostituzione, senza alcun onere a carico del Dipartimento.
- i prodotti con marchio CE devono possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia.
- nell'eventualità di revoca o ritiro dal commercio a qualsiasi titolo, i prodotti saranno ritirati estemporaneamente previo accordo con il Responsabile dell'Unità incaricato per accredito di pari valore o sostituzione;
- ciascun prodotto offerto deve possibilmente appartenere ad un unico lotto di produzione e, comunque, sulla bolla di consegna deve essere indicato il numero di lotto/i e la/le data/e di scadenza;
- ciascun prodotto dovrà essere corredato delle necessarie informazioni fornite dal fabbricante per garantire un corretto e sicuro utilizzo;
- nel caso in cui durante il periodo contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alle norme successivamente emanate, senza aumenti di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l'uso senza alcun onere a carico del Dipartimento.
- nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, il materiale ed i reattivi aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti, e/o siano stati introdotti in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità o da prodotti tecnicamente più innovativi, sulla base della letteratura, l'Impresa aggiudicataria dovrà proporre la sostituzione con detti prodotti e sarà facoltà del Dipartimento, previa propria valutazione, ad acquistare tali prodotti, alle stesse condizioni convenute in sede di gara ovvero rifiutarli, quando, secondo il proprio giudizio insindacabile, ritenga i prodotti in questione non perfettamente rispondenti alle esigenze dei settori di utilizzo.

ART.6 REQUISITI E SPECIFICHE DEI PRODOTTI

Le caratteristiche tecniche delle piattaforme e del materiale di consumo, nonché i quantitativi presunti, sono indicate/i nell'allegato "Elenco Fornitura" – che costituisce parte integrante del presente capitolato speciale. Per ciascun prodotto non è ammessa più di una proposta. Pertanto, eventuali proposte alternative non saranno prese in considerazione.



6.1 REQUISITI GENERALI

Tutti i reagenti consumabili offerti devono essere conformi alla normativa vigente in campo nazionale ed internazionale laddove previste, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. Tale conformità dovrà essere attestata dalla Ditta.

Devono essere, per caratteristiche tecniche, modalità d'impiego, sicurezza e conformità, idonei agli usi per cui ne è stata autorizzata l'immissione in commercio, in particolare alle seguenti disposizioni normative, ove applicabili:

- D.Lgs 24.02.1997, n.46, e successive integrazioni e modificazioni, in particolare per quanto riguarda:

1. il marchio CE
2. l'etichettatura in lingua italiana e/o inglese
3. la presenza di foglietto illustrativo in lingua italiana e/o inglese accluso alla confezione di vendita
4. la modalità di sterilizzazione e durata, la relativa scadenza e il numero dei lotti.

- alla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Eventuali danni causati da prodotti viziati o con difetti di qualità ricadranno sotto la responsabilità della Ditta.

6.2 DESCRIZIONE PRODOTTI - EQUIVALENZA

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti indicati nell'elenco fornitura (all. 1) dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

La Ditta che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche, è obbligata a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica e foglio illustrativo.

Qualora sia espressamente richiesto un marchio specifico, la Ditta è tenuta a produrre offerta del prodotto originale.

6.3 INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Qualora durante il periodo contrattuale la Ditta dovesse porre in commercio materiale impiantabile e/o dispositivi che presentino qualità, funzionalità e rendimento superiori a quelli oggetto della somministrazione, potrà proporre al Dipartimento, a condizioni economiche non superiori a quelle stabilite dalla trattativa, la sostituzione di quelli oggetto dell'affidamento.

Sarà facoltà del Dipartimento accettare o meno l'offerta di questi prodotti, dopo verifica della migliore qualità degli stessi e dei vantaggi derivanti dal loro utilizzo, sia in relazione alle prestazioni da erogarsi, sia in termini di risparmio economico.

6.4 CONFEZIONAMENTO

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale 6 luglio 1999.

In particolare, i prodotti dovranno essere protetti da esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed eventuali altre azioni meccaniche.

Il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti devono essere tali da consentire la lettura, in lingua italiana e/o inglese, di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa.



Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio esterno, come previsto dal D.Lgs n. 540 del 1992 e successivi aggiornamenti.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei reagenti devono essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza.

Gli imballi che, a giudizio del personale, dovessero presentare difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni, sono a carico della Ditta, la quale deve effettuare le consegne libere da ogni spesa.

Le singole confezioni dei reagenti (qualora previsto) devono essere regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

6.5 ETICHETTE DEI PRODOTTI

I prodotti offerti devono essere forniti con etichette in lingua italiana e/o inglese, perfettamente aderenti al contenitore.

Qualora l'Unità utilizzatrice necessiti di informazioni specifiche sull'utilizzo del prodotto offerto, la Ditta si impegna a svolgere, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, una seduta informativa sulle caratteristiche dei prodotti offerti da tenersi presso la sede dell'Istituto che sarà indicata nella richiesta.

6.6 SOSTITUZIONE PRODOTTI

Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più prodotti o distribuiti o siano sostituiti da altri qualitativamente superiori, sarà facoltà del Dipartimento di Sanità Pubblica, previa valutazione tecnica dei nuovi prodotti, acquistarli sempre allo stesso prezzo offerto in gara dalla Ditta per i prodotti sostituiti.

6.7 GARANZIE DI PRODUZIONE

Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d'uso del prodotto.

In particolare, gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme ISO 9000 e similari.

6.8 SOSPENSIONE E/O REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

La Ditta dovrà tempestivamente informare il Dipartimento di Sanità Pubblica a mezzo PEC: **dip.sanitapubblica@pec.unina.it** di eventuali sospensioni e/o revoche di autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti cui la Ditta è risultata aggiudicataria, a seguito di atti dispositivi emessi dal Ministero della Sanità durante il periodo della fornitura.

6.9 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la Ditta dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, il Dipartimento si riserva la facoltà o di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate, di effettuare eventuale rinegoziazione sui corrispettivi in essere o di risolvere il contratto.

La Ditta è tenuta a dare comunicazione all'Unità degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente.



ART. 7 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza

ART. 8 CORRISPETTIVO DELLA FORNITURA

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato (trasporto, facchinaggio, imballaggio, scarico nei magazzini, ed ogni altra spesa accessoria) con esclusione dell'Iva e prescindendo dal quantitativo ordinato.

Sono a carico della Ditta e sono compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione, il trasporto.

ART. 9 INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DEI PRODOTTI

In caso di indisponibilità temporanea di prodotti per causa di forza maggiore, la Ditta dovrà comunicare al Dipartimento la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini.

In particolare, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:

- la denominazione;
- il periodo di indisponibilità, ove noto o prevedibile;
- la causa dell'indisponibilità.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, verranno applicate le sanzioni previste al successivo art. 12.

ART 10 CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

Le forniture devono essere effettuate secondo i requisiti qualitativi previsti dal presente capitolato tecnico, e da tutte le norme di legge vigenti in materia.

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dal Responsabile del Laboratorio.

I prodotti consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti, potranno essere rifiutati, non solo all'atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui i prodotti palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna.

I prodotti non rispondenti all'atto del collaudo, ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce alla Ditta che sarà tenuta a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dalla Unità.
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno;
- restituire la merce alla Ditta senza chiederne la sostituzione.

Agli affetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Ditta dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

La merce non accettata resta a disposizione della Ditta a suo rischio e dovrà essere ritirata senza indugio dalla stessa.

Gli imballaggi contenenti i prodotti devono esser integri, senza alterazioni, in cartoni non lacerati o ammaccati, o in altro contenitore consentito dalla legislazione vigente.

I prodotti devono riportare la data di scadenza, oltre ad avere, al momento della consegna, un periodo residuale di validità pari ad almeno i $\frac{3}{4}$ dell'intero. Le iscrizioni indicanti la data di scadenza debbono apparire immediatamente decifrabili.



La Ditta dovrà essere disponibile al cambio della merce non utilizzata entro la data di validità prevista qualora, per urgenza della fornitura, previo accordo con il Responsabile del Laboratorio, una consegna di prodotti con validità inferiore a quanto previsto.

Per i prodotti che verranno restituiti, le spese di spedizione saranno a totale carico della Ditta fornitrice.

La Ditta si impegna a fornire per tutta la durata del contratto, salva diversa comunicazione e accettazione alle medesime condizioni contrattuali da parte del Laboratorio, i prodotti conformi a quelli in offerta come da schede tecniche presentate in sede di gara.

La Ditta, qualora il Laboratorio lo richiedesse, dovrà sostituire i prodotti aggiudicati con altri di nuova fabbricazione e/o aventi un confezionamento riportante sulla singola unità la data di scadenza, ferme restando le condizioni di gara, nel caso in cui la stessa ponga in commercio, durante il periodo contrattuale, nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori o uguali caratteristiche qualitative e quantitative.

Parimenti in caso di obsolescenza dei prodotti, per motivi scientifici, il Responsabile del Laboratorio potrà richiedere alla Ditta i necessari conseguenti adeguamenti.

ART. 11 GARANZIA DEI PRODOTTI

I prodotti usati per fabbricare la merce offerta e la merce medesima dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in Italia in materia, nonché alle Direttive CE.

La Ditta garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, fino al termine di scadenza indicato sulle singole confezioni.

La Ditta è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nei beni forniti, sia dipendenti o da vizi di fabbricazione-confezionamento o da difetti dei materiali impiegati, sia quelli dipendenti da cattiva conservazione da parte della Ditta o da altri inconvenienti imputabili alla medesima.

In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 11, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel capitolato tecnico, e/o a quanto offerto, la Ditta sarà obbligata a sostituirli gratuitamente entro un termine massimo di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

La mancanza di tale adempimento potrà determinare l'applicazione della penale secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente capitolato, nonché la risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni.

In pendenza o in mancanza del ritiro, i prodotti rimarranno a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Unità, per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce in giacenza potesse subire.

La Ditta si obbliga a segnalare tempestivamente per competenza al Dipartimento di Sanità Pubblica tutte le disposizioni ministeriali o altre disposizioni relative ai prodotti offerti.

ART 12 PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo. La penale giornaliera è pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione d'irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora.



ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

ART 13 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate all'art. 93 del predetto decreto, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione, essa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 1, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In ogni caso il Dipartimento ha facoltà di chiedere all'impresa affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

L'Amministrazione potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione potrà esercitare la facoltà, alle condizioni previste dall'art. 117, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, di esonerare la ditta aggiudicataria dalla prestazione della garanzia definitiva.

ART 14 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Le attività relative alle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del presente appalto, come individuate dal vigente quadro normativo, sono espletate dal Responsabile Unico del Progetto, nella persona del Dott. Salvatore Pasquino, area dei Funzionari settore amministrativo-dipartimentale, in servizio presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

ART 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto e il CIG;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, la competente struttura di Ateneo provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti, solo dopo aver ricevuto il documento di trasporto attestante la correttezza e conformità della consegna delle piattaforme e del materiale di consumo;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accreditamento in conto



corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle consegne presso il Laboratorio. Le fatture per la loro liquidabilità devono essere conformi a quanto previsto nei relativi buoni d'ordine. In particolare, devono:

- a) riportare gli estremi del relativo buono d'ordine;
- b) essere corredate da copia del relativo buono d'ordine e del relativo documento di trasporto;
- c) riferirsi al solo buono d'ordine per il quale la fornitura è stata richiesta.

Non sono ammesse fatture cumulative per forniture riferentesi a differenti buoni d'ordine.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'Università, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

I suddetti pagamenti in favore del fornitore saranno effettuati solo a seguito della effettiva disponibilità degli accrediti da parte dell'Ente finanziatore e quindi saranno subordinati ai suddetti accrediti. Pertanto, ai fini del calcolo del tempo per la decorrenza di eventuali interessi per ritardato pagamento, dovuto a temporaneo esaurimento della provvista finanziaria di cui sopra, non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta all'Ente erogatore del finanziamento e la ricezione del relativo accreditamento.

In caso di contestazione sulle forniture e/o sulle relative fatture, la decorrenza del termine di pagamento resta sospesa fino alla definitiva eliminazione delle cause ostative derivanti da fatti imputabili esclusivamente alla Ditta.

ART. 16 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 12 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;
- e) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- f) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- g) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- h) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- i) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- l) sussistenza di una delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- m) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente capitolato;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA
DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA

Il Direttore: Prof. Paolo Montuori

- violazione delle norme sulla garanzia sulle piattaforme e sui prodotti di consumo.

In tutte le ipotesi predette, l'Università procederà ad incamerare l'intero importo della eventuale garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 17 RECESSO

Trova applicazione l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 18 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti alle condizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione Universitaria potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero dell'Amministrazione Universitaria da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad esso non imputabile.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Foro competente, per eventuali controversie, è in via esclusiva, quello di Napoli, nel cui Comune vi è la sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART. 21 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.